

2002, nella causa Sante Pasquini contro INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale), il Tribunale Ordinario di Roma — Sezione Lavoro Quarta — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

se sia compatibile con gli obiettivi dei regolamenti del Consiglio n 1408/71⁽¹⁾ e 574/72⁽²⁾ la norma nazionale che, in presenza della costituzione di un indebitato che scaturisce dall'applicazione della regolamentazione comunitaria, preveda la ripetizione dell'indebitato senza limiti di tempo, facendo così venire meno il principio della certezza del diritto;

se le disposizioni comunitarie citate non debbano essere interpretate nel senso che ostano all'applicazione di una norma nazionale che non prevede limiti di tempo per la ripetizione degli indebiti che si formano a causa di un'applicazione intempestiva o non corretta delle disposizioni comunitarie pertinenti;

se, così come le norme transitorie per l'applicazione dei regolamenti di sicurezza sociale prevedono un termine di due anni per far valere con effetto retroattivo i diritti conferiti da tali regolamenti, non sia possibile applicare a contrario lo stesso termine di due anni, dalla notifica della ripetizione dell'indebitato, nei casi di diminuzione di diritti precedentemente riconosciuti, salvo termini più favorevoli previsti dall'ordinamento nazionale e sempre che l'interessato non si sia reso colpevole di comportamenti dolosi.

⁽¹⁾ GUL 149, del 5.7.1971, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 74, del 27.3.1972, pag. 1.

Ricorso del 19 febbraio 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-50/02)

(2002/C 84/93)

Il 19 febbraio 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius e dal signor Roberto Amorosi, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/48/CE della Commissione⁽¹⁾ del 21 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio⁽²⁾ per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto delle merci pericolose per ferrovia o comunque omettendo di informare la Commissione di dette misure, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù di tale direttiva;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE (ex art. 189 del Trattato CE), secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 1° luglio 1999 senza che la Repubblica italiana abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva menzionata nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GUL 169, del 5.7.1999, pag. 58.

⁽²⁾ GUL 235, del 17.9.1996, pag. 25.

Cancellazione dal ruolo della causa C-18/99⁽¹⁾

(2002/C 84/94)

Con ordinanza 6 novembre 2001, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-18/99: Commissione delle Comunità europee contro Aiolika Parka Siteias AE.

⁽¹⁾ GU C 86 del 27.3.1999.